

Il TAR del Lazio dà ragione alle persone con disabilità accogliendo parzialmente due ricorsi contro il D.P.C.M. 159/2013 e cioè il regolamento concernente la revisione di modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sentenze TAR 2458/2015 e 2459/2015

I due dispositivi, in particolare

- escludono dal computo dell'indicatore "Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari inclusi carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche: ovvero pensioni, assegni indennità per minorazione civili, assegni di cura, contributi, vita indipendente etc..;
- annullano il DPCM nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni

Il D.P.C.M. 159/2013, in connessione con il Decreto adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il 7 novembre 2014, ha fortemente innovato il sistema, determinando a carico delle persone in condizioni di maggiore difficoltà di cui trattasi, notevoli complicazioni e difficoltà per la compilazione e trasmissione della relativa modulistica.

A seguito delle sopravvenute sentenze del T.A.R. del Lazio, non si vorrebbe che tali difficoltà possano tradursi in limitazioni nell'accesso alle prestazioni.

Il Difensore civico ha scritto ai Responsabili degli Uffici regionali alle Aziende sanitarie Locali e ai Consorzi ed Enti Gestori sollecitando urgenti iniziative e prese in carico diretta.

Si impone, pertanto, ad avviso del Difensore civico e nell'ottica preventiva che caratterizza la funzione di Difesa civica, un'urgente iniziativa di comunicazione e trasparenza e di presa in carico rivolta ai cittadini interessati, diretta tanto a semplificare gli adempimenti, quanto a garantire loro la continuità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, evitando sospensioni o comunque interruzioni delle prestazioni stesse, mediante adozione di ogni opportuna determinazione di competenza.

Tutto ciò, in definitiva, al fine di prevenire il rischio per cui le sopravvenute sentenze, possano, seppur implicitamente, costituire per Amministrazioni e strutture interessate, una qualche motivazione per rallentare, limitare e eludere gli adempimenti di loro competenza, ai fini dell'erogazione delle dovute prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare, a favore di persone malate croniche non autosufficienti e con disabilità.

